

16548 - 23

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIA VESSICHELLI

- Presidente -

Sent. n. sez. 510/2023

EDUARDO DE GREGORIO

UP - 09/02/2023

GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI

R.G.N. 40716/2022

PAOLA BORRELLI

- Relatore -

GIOVANNI FRANCOLINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI

nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

In cui è parte civile:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 06/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TIVOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

lette le conclusioni del Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alle statuizioni inerenti alla sospensione condizionale della pena.

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunciata il 6 luglio 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli che, all'esito di rito abbreviato, ha condannato, anche agli effetti civili, [REDACTED] per atti persecutori ai danni del suo ex compagno [REDACTED]. All'imputato è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della

pena, subordinato alla «partecipazione a corsi di recupero presso enti e/o associazioni specializzati nella prevenzione di reati quali quello di cui all'art. 612-bis c.p.».

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli.

2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 165, comma 5, cod. pen. quanto all'omessa indicazione del termine per adempiere all'obbligo cui è subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. Ricorda il pubblico ministero ricorrente che la condizione apposta alla concessione del beneficio è obbligatoria, come previsto dalla disposizione di cui sopra quando vi sia condanna, tra gli altri, per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen. e che la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte Liguori ha stabilito il principio secondo cui il Giudice, quando appone la condizione (che deve decorrere dal passaggio in giudicato della pronunzia), deve anche indicare il termine entro il quale essa deve essere soddisfatta, in mancanza del quale il pubblico ministero è legittimato ad impugnare la sentenza.

Il pubblico ministero chiede, pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ovvero, in caso di conversione del ricorso in appello, l'apposizione di un termine di trenta giorni per l'adempimento.

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 165, comma 5, cod. pen. nella parte in cui il Giudice dell'udienza preliminare non ha indicato le modalità attraverso cui la condizione deve essere adempiuta. Dopo aver riportato altro passaggio della sentenza delle Sezioni Unite Liguori che ha menzionato gli obblighi inseriti, per il condannato per atti persecutori, dalla l. 69 del 2019, il ricorrente ha spiegato che la disposizione è mirata a prevenire il rischio di recidiva ed a vincolare il Giudice ad apporre quella condizione, segnalando come la norma si collochi nell'ambito di un complesso di interventi normativi tesi a far sottoporre l'autore di reati di violenza di genere a programmi di recupero (vengono citati gli artt. 282-*quater*, comma 1, cod. proc. pen., 5-*bis* d.l. 93 del 2013 convertito nella l. 119 del 2013 e 13-*bis* l. 354 del 1974 come modificato dalla l. 69 del 2019). Ciò premesso — sostiene il pubblico ministero ricorrente — il contenuto minimo del provvedimento del Giudice deve contenere:

- la durata del percorso;
- l'imposizione a carico del condannato del pagamento degli oneri;
- la struttura in cui deve essere svolto il percorso, se non indicata dall'interessato (segnala, a questo proposito, che nella Regione Lazio vi sono tre centri che possono costituire un riferimento, ancorché non esistano ad oggi, in regione, elenchi ufficiali cui attingere).



Anche in questo caso, il pubblico ministero chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ovvero indica, nel caso di conversione del ricorso in appello, quale dovrebbe essere il contenuto del provvedimento del Giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata limitatamente all'omessa indicazione degli elementi di cui ai commi 5 e 6 dell'art.165 cod. pen., con rinvio al Tribunale di Tivoli per nuovo esame.

1. E' fondata, in primo luogo, la censura che concerne la violazione di legge che caratterizza la sentenza impugnata laddove non ha stabilito il termine entro il quale l'obbligazione cui è subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena deve essere adempiuta.

In questo senso, vanno ricordati i recenti insegnamenti di Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577, secondo cui *«In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione, anche d'ufficio, o da quello dell'esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall'art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza»*.

Nella motivazione della sentenza, le Sezioni Unite hanno chiarito le ragioni dell'essenzialità del termine *«trattandosi di obblighi condizionanti, in grado, cioè, di incidere sulla revoca del beneficio, essi [.....] devono essere certi anche in ordine al tempo concesso all'obbligato affinché possa ragionevolmente adempiervi, e tutto ciò in conformità al generale principio di proporzionalità che ispira l'intero sistema penale»*.

Quanto alle conseguenze di un'omissione di tal fatta, le Sezioni Unite — dopo aver escluso che si tratti di un'omissione emendabile con la procedura di correzione di errore materiale — lo hanno ritenuto *«un vizio di legittimità che affligge la sentenza ed è inquadrabile nella violazione della legge penale sostanziale. Pertanto, il ruolo di elemento essenziale della fattispecie, che la norma penale assegna al termine di cui all'art. 165, sesto comma, cod. pen., e la necessità che la sua fissazione definisca compiutamente il trattamento special-preventivo in conformità al principio rieducativo, comporta che le parti interessate, principalmente il pubblico ministero, possono impugnare la sentenza*

che tale omissione contenga, azionando il mezzo di impugnazione appositamente previsto».

Ne conseguono l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso del pubblico ministero.

3. Il ricorso è fondato anche quando aggredisce la sentenza impugnata nella parte in cui non pone le spese a carico del condannato, non definisce la durata dei corsi di recupero e non indica l'associazione presso cui essi devono essere seguiti.

Quanto al primo aspetto, esso discende direttamente dal dato normativo, poiché è l'art. 6 della l. 19 luglio 2019, n. 69 che, al comma 2, stabilisce che *«gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato».*

In ordine agli altri due punti — durata dei corsi e associazione di riferimento — il Collegio osserva che non poteva che essere compito del Giudice dell'abbreviato quello di individuarli, perché la vaghezza della statuizione impugnata, da una parte, contraddice la necessità, segnalata in più passaggi della sentenza Liguori, che l'obbligo sia ben definito per essere reputato proporzionato e, dall'altra, che vi sia una garanzia di affidabilità dell'associazione presso cui il corso viene seguito, onde garantirne la serietà e la proficuità nel senso dell'emenda dell'imputato rispetto ai comportamenti pregressi che lo renda meritevole della non esecuzione della pena.

4. Le conseguenze della deduzione di tale vizi non possono che essere quelle dell'annullamento con rinvio della sentenza impugnata perché — come pure si legge nelle motivazioni della sentenza Liguori — il termine mancante, *«deve essere stabilito dal giudice della cognizione attraverso il bilanciamento di una serie di elementi non predefiniti»*, attività che esula dalle prerogative della Corte di cassazione.

Né le altre mancanze — in disparte la statuizione sull'addebito al prevenuto degli oneri economici, che discende direttamente dalla legge e non presuppone alcuna attività valutativa di merito — potrebbero essere ripianate da questa Corte; si tratta, infatti, di aspetti non predeterminati normativamente che, da una parte, concorrono a definire il trattamento sanzionatorio in senso lato e rientrano, quindi, nei poteri commisurativi del Giudice di merito e, dall'altra, presuppongono un contatto con il territorio e le associazioni che vi operano che il Giudice di legittimità non possiede.

5. Il Giudice del rinvio va individuato nel Tribunale di Tivoli, non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. dal momento che quello del pubblico ministero non è un ricorso *per saltum* perché la parte pubblica, ai sensi dell'art. 438, comma 2, cod. proc. pen., non può appellare le sentenze di condanna rese all'esito di rito abbreviato che non abbiano modificato il titolo di reato.

6. La natura dei rapporti oggetto della vicenda impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.


annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa indicazione degli elementi di cui ai commi 5 e 6 dell'art.165 cp. con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Tivoli.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 9/2/2023.

Il Consigliere estensore

Paola Borrelli



Il Presidente

Maria Vessichelli

